



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0005627-P-01/10/2020

I.6.b.a/2014/2878



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi

e p.c.

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

- Ufficio legislativo

Ministero dell'interno

- Ufficio legislativo

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge n. 172 del 2003-
Nota Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del 28 settembre 2020.

In riscontro alla nota del 28 settembre 2020, con la quale codesto Dipartimento ha rappresentato, tra l'altro, gli esiti dell'approfondimento sulle osservazioni formulate da questo Ministero sullo schema del decreto legislativo indicato in oggetto, nel corso del Preconsiglio dei Ministri dello scorso 24 settembre, si rappresenta quanto segue.

Codesto Dipartimento ha segnalato l'opportunità di formulare la previsione contenuta nell'articolo 30, lettera c), dello schema di decreto, che sostituisce la lettera i) dell'articolo 59 del d.lgs. n. 229 del 2017, in modo da rendere inequivoci i seguenti profili:

a) il requisito del possesso del codice identificativo di cui al DM del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 31.01.2011 da parte del medico, oltre che necessaria, deve risultare anche sufficiente a svolgere l'attività certificatoria;

b) non devono essere tipizzati vincoli in ordine alla sede dove si può svolgere la visita medica, essendo il requisito essenziale quello riferito alla qualificazione del medico certificatore.

In merito al rilievo di cui alla lettera a), si evidenzia che il requisito del possesso del codice identificativo, previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sopra richiamato, è sicuramente un requisito sufficiente a garantire la competenza, da parte del medico, a svolgere l'attività certificatoria di cui si tratta, atteso che il decreto ministeriale del 2011, adottato in attuazione dell'articolo 119, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, concernente il Codice della strada, nel determinare le modalità di trasmissione della

certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida, stabilisce, all'articolo 1, che le attività di rilascio delle certificazioni mediche possono essere svolte solo da: medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, da medici militari in servizio permanente effettivo, da medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dagli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedendo per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.

Le disposizioni dell'articolo 1 sopra richiamate, indicano, pertanto, in modo tassativo a quali medici possa essere riconosciuta la specifica competenza allo svolgimento dell'attività certificatoria in esame, proprio al fine di garantire che la funzione relativa alla valutazione della idoneità venga svolta dai medici specificamente formati e competenti in merito.

Relativamente alla osservazione di cui alla lettera b), si ribadisce che l'estensione del novero delle sedi presso le quali è possibile svolgere la visita medica deve accompagnarsi a determinate garanzie; pertanto, si ritiene necessario richiedere che i gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, siano dotati di specifici requisiti igienico-sanitari e di specifici requisiti di accessibilità e fruibilità da parte dei pazienti con disabilità.

Tanto rappresentato, si riporta di seguito una nuova formulazione del citato articolo 30, lett. c):

"la lettera è sostituita dalla seguente: i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011".

Si ribadisce infine, la necessità che, nell'ultimo periodo dell'articolo 15, lettera b), che modifica il comma 6-bis dell'art. 39 del d.lgs. n. 171 del 2005, dopo le parole "Con il regolamento di attuazione del presente codice", siano inserite le seguenti: ", adottato anche con il concerto con il Ministro della salute,".

